



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – Direzione Generale per il clima e l'energia (di seguito denominato per brevità MATTM), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 44, nella persona del Direttore Generale dott. Renato Grimaldi;

E

ROMA CAPITALE, con sede in Roma, piazza di Porta Metronia, 2, nella persona dell'Assessore alla Sostenibilità Ambientale dott.ssa Giuseppina Montanari; di seguito congiuntamente indicate come "Parti";

PREMESSO CHE:

- la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, attribuisce al Ministero il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento compiendo e promuovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti per l'ambiente;
- sulla base dell'art. 15 e dell'art. 29 della legge 7 agosto del 1990, n. 241, le Amministrazioni pubbliche, le società pubbliche e gli enti pubblici possono stipulare accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, all'art. 7, tra le funzioni di competenza del Ministero, conferisce tra l'altro alla Direzione generale per il clima e l'energia le seguenti attribuzioni: "b) *riconoscimento* del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), nonché promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale; politiche integrate di prodotto e di ecosostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ("acquisti pubblici verdi");
- in attuazione dell'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), con il decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 dell'8 maggio, è stato approvato il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei

consumi della pubblica amministrazione" (di seguito PAN GPP), rivisto e aggiornato con il decreto del 10 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013;

- il PAN GPP detta specifiche prescrizioni per tutte le PA, che sono chiamate a: effettuare un'analisi dei propri fabbisogni con l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale (decoupling); identificare le funzioni competenti coinvolte nel processo d'acquisto per l'applicazione del GPP; redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in ambito GPP;

- in particolare l'articolo 2 del citato decreto dell'11 aprile 2008 prevede l'adozione con decreto del MATTM dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), ovvero delle misure volte a all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'appalto pubbliche, da definire in relazione a determinate categorie di appalto;

- la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1386/2013/UE (7° Programma d'azione europeo per l'ambientale 2014-2020) include il monitoraggio sugli appalti verdi tra le azioni prioritarie che la Commissione Europea dovrà svolgere sulla base dei dati da acquisire dagli Stati Membri;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", all'art. 34 prevede l'obbligo di applicare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per cui l'attuazione del PAN GPP è diventato uno strumento di rilievo anche delle politiche economiche e ambientali;

- Roma Capitale per rilievo e dimensioni assume un ruolo particolare a livello nazionale, comunitario e internazionale tale da rendere la collaborazione di cui al presente Protocollo meritevole di un'eccezionale sforzo da parte del MATTM, anche per verificare il tasso di fattibilità e rendimento dell'applicazione dei CAM;

- il MATTM ha stipulato un protocollo d'intesa con l'ANAC al fine di: monitorare e vigilare sull'applicazione dei criteri ambientali minimi, fornire attività di formazione per funzionari della

Pubblica Amministrazione e fornire ausilio alle stazioni appaltanti, garantendo altresì uniformità di indirizzi attraverso la condivisione di atti di indirizzo, linee guida ed atti simili;

- Roma Capitale ha approvato, con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 47/2017, il "Piano Operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo di Roma Capitale", che si compone di azioni volte alla prevenzione nella produzione dei rifiuti, all'attuazione delle politiche sul GPP, alla prevenzione dello spreco alimentare, al miglioramento e all'efficientamento della raccolta differenziata, nonché all'innovazione nella gestione e all'adozione di *best practice* per il ciclo integrato dei rifiuti;

- la necessità di dare notevole impulso alle politiche di GPP intende favorire la razionalizzazione della spesa di Roma Capitale tramite la diffusione di un approccio più corretto per valutare il prezzo del bene, del servizio, del lavoro oggetto d'acquisto, garantendo la sostenibilità dell'agire di Roma Capitale;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2 (Ambiti di collaborazione)

Le Parti si impegnano a collaborare anche condividendo, se necessario, conoscenze e risorse strumentali. L'interesse delle parti è avviare un'intesa per dare piena attuazione alle norme in materia di sostenibilità ambientale degli acquisti e rafforzare le competenze delle professionalità coinvolte nelle procedure di appalto. Al fine di incentivare le tematiche della sostenibilità degli appalti, le parti si impegnano a scambiarsi le migliori pratiche sviluppate a livello locale e nell'ambito dei progetti della Comunità Europea o di altri Enti/Istituzioni.

Articolo 3 (Attività da svolgere)

La collaborazione riguarderà, in particolare, i seguenti ambiti:

- 1) **attività di comunicazione ed informazione** sui contenuti del PAN GPP e dei CAM, sia per ciò che riguarda le indicazioni generali per le stazioni appaltanti e per le P.A., sia per quanto riguarda le indicazioni previste dall'art. 34 del Dlgs. 50/2016 in merito all'applicazione dei CAM;
- 2) **attività di ricognizione delle "buone pratiche"** (realizzazione di bandi "verdi", linee guida, atti di indirizzo e capitolati) di Roma Capitale, per una loro ottimale applicazione, coerente con le nuove norme in materia di appalti e per una loro eventuale diffusione come buona pratica verso altre Amministrazioni;
- 3) **organizzazione di attività di formazione** rivolta al personale di Roma Capitale sull'applicazione dei criteri ambientali minimi di maggior interesse (verde pubblico, rifiuti urbani, illuminazione etc.).

Articolo 4 (Referenti)

Le Parti designano ciascuna un Referente per l'attuazione del presente accordo.

I Referenti designati dalle Parti sono:

- a. per Roma Capitale: dr.ssa Marta Giovanna Geranzani, responsabile Ufficio Strategie per l'Attuazione della Raccolta Differenziata;
- b. per il MATTM: dott. Riccardo Rifici, responsabile del settore GPP.

Le Parti si impegnano altresì ad istituire un Comitato operativo per l'attuazione delle forme di collaborazione di cui all'articolo 2, composto sino a tre componenti per parte, rappresentativi degli Uffici interessati dalle attività da realizzare, anche in relazione alle specifiche finalità da conseguire. Roma Capitale si impegna a fornire ogni necessario supporto operativo e logistico alle attività del Comitato e, più in generale, alle finalità del presente Protocollo.

Art. 5 (Oneri aggiuntivi)

Dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6 (Durata, rinnovo, modifiche e recesso)

Il presente Accordo è valido per tre anni a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'originale dell'atto contenente la firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Le Parti potranno stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi ed attuativi del presente Protocollo, che si rendano necessari e/o opportuni per una migliore realizzazione di quanto previsto, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto.

Ogni eventuale rinnovo sarà concordato per iscritto dalle Parti.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 90 giorni e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.

Art. 7 (Utilizzo dei loghi)

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo come di volta in volta stabilito dal Comitato Operativo di cui all'art. 4, senza che ciò comporti per le parti oneri finanziari dovuti per l'utilizzazione degli stessi.

Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, potrà essere eventualmente regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiederà sempre e comunque il consenso dell'altra Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali)

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni e dei Provvedimenti e Linee guida 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9 (Riservatezza)

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venute in qualsiasi modo a conoscenza.

**Art. 10
(Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
per Roma Capitale: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it;
per il MATTM: dgcle@pec.minambiente.it.

**Art. 11
(Controversie)**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

**Art. 12
(Disposizioni finali)**

Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Roma lì.....

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Dott. Renato Grimaldi

Per Roma Capitale

Dott.ssa Giuseppina Montanari